



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 10

Oggetto: Modifiche allo statuto della Società Gas Pollino s.r.l.-

L'anno **Duemilasedici** addì **sei** del mese di **Aprile**, alle ore **18,05**, -in continuazione- nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo di Città del Comune suddetto, in sessione **straordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del **Dott. Piero Francesco Vico**.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Angelo Pellegrino**.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Maria Silella	SI	
2	Nicola Di Gerio	SI		11	Carminè Lo Prete	SI	
3	Girolamo Rubini	SI		12	Giuseppe Santagada	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Ferdinando Laghi	SI	
5	Era Rocco		SI	14	Onofrio Massarotti	SI	
6	Peppino Pignataro	SI		15	Maria Antonietta Guaragna	SI	
7	Francesca Dorato	SI		16	Serafina Astorino	SI	
8	Serena Carrozzino	SI		17	Francesco Battaglia		SI
9	Vincenzo Dario D'Atri	SI					

PRESENTI N.15

ASSENTI N.2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.141 del 17/12/2002, con la quale si aderiva alla costituzione della Società "Gas Pollino s.r.l." e, nel contempo, se ne approvava il relativo statuto formato da n.25 articoli;

Richiamata, altresì, la successiva deliberazione del Consiglio comunale n.59 del 27/09/2004, con la quale si provvedeva a riapprovare lo statuto della Società Gas Pollino s.r.l., a seguito di richiesta della predetta Società, in base al decreto legislativo n.6/2003, e quindi a recepire la bozza per come predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione della predetta Società nella riunione del 20/09/2004;

Vista la bozza del nuovo statuto con le modifiche da apportare relativamente agli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Dato atto che i pareri di cui al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono necessari, non essendovi, altresì, altri oneri a carico del bilancio comunale;

Visto il Testo Unico 18 agosto 2000, n.267;

Sentita la relazione del Sindaco **Lo Polito**;

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali **Santagada** -Solidarietà e Partecipazione-, **Dorato** -Progressisti per Castrovillari-, **Di Gerio** -Partito Democratico-, **Rubini** -Partito Democratico-, **Massarotti** -Castrovillari Città Viva-, **Laghi** -Solidarietà e Partecipazione-, **Guaragna** -Castrovillari Città Viva-, **Pignataro** -Progressisti per Castrovillari-, **Astorino** -Castrovillari Solidale-, **Lo Prete** -Nuovi Percorsi- **Silella** -Democratici per Castrovillari-, tutti meglio riportati nel precedente verbale n.9, data odierna, nonché registrati integralmente su supporto magnetico che viene acquisito agli atti del Consiglio;

Con la seguente votazione, proclamata dal **Presidente**, che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti **n.15**

Favorevoli **n.10**

Contrari **n.5** (*Laghi, Santagada, Guaragna, Massarotti e Astorino*),

DELIBERA

- 1) **Approvare**, come in effetti approva, le modifiche agli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26 dello statuto della Società "Gas Pollino s.r.l.";
- 2) **Approvare**, conseguentemente, il nuovo statuto con le modifiche apportate e meglio sopra richiamate, che, formato da n.26 articoli, viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera (A) per farne parte integrante e sostanziale, intendendosi sostituito e quindi revocato quello già precedentemente deliberato con atto n.59/2004, sopra richiamato;
- 3) **Dispone** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

4) Dispone, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

- a) al Dirigente Dipartimento Amministrativo Finanziario;
- b) alla Società Gas Pollino S.r.l.;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti 10 a favore e 5 astenuti (*Laghi, Santagada, Guaragna, Massarotti e Astorino*), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to - Angelo Pellegrino -

IL PRESIDENTE

F.to - Piero Francesco Vico -

Allegato "A" al numero 1239 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

GAS POLLINO S.R.L.

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO SOCIALE - DURATA

Art.1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata a partecipazione pubblica, che potrà cedere quote anche a soci privati, con la denominazione di "Gas Pollino srl".

Art.2 - Sede Sociale e domicilio dei soci

La società ha sede legale ed amministrativa in Castrovillari.

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia, sede secondaria, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla società.

Art.3 - Durata

La durata della società è stabilita dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2070, e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art.4 - Oggetto

La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti oppure mediante rapporti contrattuali con terzi o con i soci, ha per oggetto:

-L'acquisto, la vendita e lo scambio di gas naturale ed energia elettrica ed altri vettori energetici, ivi inclusi la stipula e la gestione dei contratti di importazione, di vettoriamiento, di bilanciamento e di scambio con i gestori di reti di trasmissione e di distribuzione, anche in nome e per conto di terzi;

-La società potrà inoltre assumere e cedere partecipazioni in società aventi ad oggetto l'attività di vendita del gas di qualsiasi genere all'ingrosso e ai clienti finali e le prestazioni dei servizi

connessi, attinenti e strumentali.

La società, pertanto, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione di opere riguardanti l'esercizio di attività del gas e dell'energia elettrica di qualsiasi specie, nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale siano essi pubblici o in libero mercato.

La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

-attività di consulenza e di servizi relativamente alla gestione di servizi pubblici di competenza di Enti Locali;

-studio e progettazione finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da teleriscaldamento e di energia elettrica, così come ogni altra energia verde rinnovabile (biomassa, biogas, biocarburanti, eolico, fotovoltaico, idrico e mini/idrico);

- studio e progettazione di impianti di illuminazione pubblica, nonché di semafori e segnalazioni luminose in genere;

- la gestione del ciclo integrato dei rifiuti: raccolta, trattamento e smaltimento, igiene urbana e promozione educazione ambientale;

-incubatore progettuale e rigenerazione urbana per le pubbliche amministrazioni ed i privati;

-trasporti urbani, spazi pubblici, viabilità e parcheggi;

-servizio di supporto e di riscossione delle entrate e dei tributi in nome e per conto degli enti fruitori;

-lo studio, la progettazione, la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico, alla sicurezza degli impianti postcontatore e al monitoraggio degli edifici;
lo svolgimento di attività di ricerca in genere;
• la promozione, la direzione, il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica a favore di soggetti pubblici o privati in tutte le iniziative di carattere tecnico e socio-economico rivolte allo sviluppo dei servizi di pubblica utilità esercitati dai medesimi soggetti;
• lo svolgimento, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la commercializzazione, la vendita e la fornitura di attività e servizi in genere nel settore delle telecomunicazioni, di reti internet, di servizi informatici e altri servizi di pubblica utilità;

Per il conseguimento delle sue finalità, la società pertanto potrà assumere lo studio, l'elaborazione e la gestione, curandone l'applicazione e l'implementazione, di sistemi e procedure integrati e informatizzati, nonché commissionare studi e analisi, acquistare, far realizzare, vendere e concedere in uso programmi e procedure relative. Al solo ed esclusivo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale sopracitato, la società può effettuare qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quali sottoscrizione, acquisire vendita di azioni, di quote o di obbligazioni, assunzioni di partecipazioni e cointeressenze in altre aziende, assunzioni di finanziamenti, di fidejussioni, nonché operazioni passive di locazione finanziaria (leasing finanziario), nonché ogni altra operazione comunque connessa, attinente, strumentale e opportuna al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali o concernenti società di qualsiasi natura che abbiano scopi analoghi, complementari e affini, fatta eccezione delle operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinata dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria. La Società potrà affidare a società controllate o collegate singole attività o fasi specifiche complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

Nell'esercizio della attività di direzione e coordinamento, la Società potrà svolgere altresì nell'interesse delle società controllate, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, le relative attività, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direzione unitaria delle società;
 - definizione dei piani strategici unitari delle società;
 - processi di trasformazione dell'assetto societario;
 - strategie per lo sviluppo e la politica degli investimenti;
- nonché potrà esercitare quant'altro compatibile con l'esercizio delle attività di direzione e coordinamento quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- amministrazione, finanza e controllo;
 - risorse umane;
 - acquisti/patrimonio;
 - legale e societario;
 - contratti; qualità;
 - regulatory/tariffe;
 - progettazione;
 - pianificazione attività commerciale;
 - servizi informatici;
 - comunicazione;

- II -

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE -

FINANZIAMENTO DEI SOCI

Art.5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) e potrà essere aumentato anche più volte con l'osservanza delle norme di legge.

Esso è diviso nelle quote risultante dal libro dei soci.

Ai soci è riservato il diritto di prelazione nell'acquisizione delle quote o della parte di quota eventualmente ceduta ai soci.

Le quote sono indivisibili e di conseguenza, la società non potrà

riconoscere che un solo possessore per ciascuna di esse.

Le quote non sono trasferibili per atto tra vivi se non con il consenso di tutti i soci.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione - effettuata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da parte di un socio dell'intenzione di cedere la propria quota o parte della stessa.

L'assemblea dei soci, in caso di successione, ha la facoltà sia di riconoscere quale socio erede, gli eredi o il legatario del socio deceduto, sia di presentare loro uno o più acquirenti, soci o non soci della quota caduta in successione al prezzo risultante dall'ultimo bilancio approvato sia, infine seguendo il criterio di valutazione al prezzo risultante dall'ultimo bilancio approvato, di rimborsare la quota stessa con la conseguente riduzione del capitale sociale.

Nel caso di aumento del capitale sociale per ingresso di nuovi Enti tra i soci del Consorzio ACEA Calabria le nuove quote dovranno essere ridistribuite ai soci in modo tale che la loro partecipazione sia ricompresa nel 90% del capitale Sociale assegnato ai Comuni.

In ogni caso ogni due anni sarà effettuata la ripartizione delle quote attribuendo al Consorzio ACEA Calabria il 10% fisso ed agli altri Enti Soci il restante 90% in base ai seguenti pesi ponderali:

- 50% (cinquanta per cento) vendite di gas (Mjoule) effettuate nel territorio del Comune che ha o intende acquisire le quote;
- 30% (trenta per cento) clienti con utenze ubicate nel territorio del Comune che ha o intende acquisire le quote;
- 20% (venti per cento) in base alla popolazione residente nel Comune alla data del 31/12 dell'anno precedente alla rideterminazione.

Nel caso la società decida di acquisire un socio privato, anche con aumento di capitale, le quote da assegnare allo stesso saranno diminuite dalla percentuale assegnata agli enti soci lasciando inalterata la quota del Consorzio ACEA, fermo restando i criteri di ripartizione tra gli Enti.

I versamenti relativi all'aumento del capitale sociale dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione e decorrente comunque dalla data di omologazione della delibera dell'aumento.

Art.6 - Finanziamenti dei soci alla società

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato

(o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

Salvo diversa determinazione risultante da atto scritto o da deliberazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice civile.

- III -

CARATTERISTICHE, OBBLIGHI E DECISIONI DEI SOCI

Art.7 - Caratteristiche dei Soci

I soci devono rivestire una delle seguenti caratteristiche:

- Enti locali o loro aziende speciali, Consorzi o società partecipate;
- privati che operano nel settore di interesse della società.

Per questi ultimi l'eventuale partecipazione non potrà eccedere il 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale a condizione che operano nel settore di interesse preminente della società (vendita gas). Le modalità di acquisizione e partecipazione di eventuali soci privati saranno stabilite dall'Assemblea.

I comuni del Consorzio ACEA Calabria hanno diritto di prelazione nell'acquisire le nuove quote della società in funzione dei clienti la cui utenza è ubicata nel loro Comune secondo i pesi e le modalità di cui al precedente art. 5.

Art.8 - Obblighi ed impegni dei Soci

Ciascun socio si impegna a mettere a disposizione della società i mezzi per il miglior coordinamento delle attività e più in generale per il conseguimento degli scopi sociali secondo gli accordi che verranno presi di volta con il singolo socio.

I soci si impegnano ad utilizzare le informazioni acquisite dalla società unicamente per i fini propri e della società nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto ed inoltre faranno quanto necessario per assicurare la riservatezza delle informazioni in loro possesso.

Art.9 - Decisioni dei Soci - Competenze e modalità

Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7 e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre alle materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- le decisioni sugli argomenti per i quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione di una decisione da parte dei soci.

I soci possono adottare le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;
- quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

La decisione sul metodo è adottato dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze delle decisioni e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmesso a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio

voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste per il sistema del consenso espresso per iscritto potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art.10 - Convocazione Assemblee

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata da l'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore da esso delegato nei modi e nei termini di legge, anche fuori della sede sociale, purchè in provincia di Cosenza.

Della convocazione dell'Assemblea dovrà essere data

comunicazione ai soci anche a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex telefax o mail pec.

In mancanza delle formalità di convocazione, le Assemblee si reputano regolarmente costituite con la presenza dell'intero capitale, di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci effettivi. Tuttavia in tali ipotesi, ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci, le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci.

L'assemblea è convocata una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro un termine maggiore non superiore in ogni caso a 180 (centottanta) giorni.

Le Assemblee straordinarie sono convocate quante volte l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge (art. 286/2367 C.C.)

Art. 11 - Presidenza Dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le

veci. In mancanza, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Il segretario è nominato ai sensi della legge.

Le deliberazioni delle Assemblee devono constatare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

Art. 12 - Intervento Rappresentanza

Per l'intervento e la rappresentanza nelle Assemblee valgono le norme di legge.

Art. 13 - Deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione a norma di legge.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a norma di legge. Ogni quota dà diritto ad un voto.

-IV-

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE - CONTROLLO DEI CONTI

Art.14 - Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero che può variare da un numero di tre consiglieri a un numero di nove, ma sempre rispettando le norme sulle società partecipate che saranno

stabilite nel tempo.

L'Amministratore Unico o i componenti del consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'esercizio in cui scadrebbe il loro mandato. Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento.

Nei confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza dalla carica.

In caso di consiglio di Amministrazione si può nomina un Vice - Presidente.

Nel caso di nomina di un Amministratore delegato questi deve essere ricoperta come carica dallo stesso Amministratore Unico o Presidente del Consiglio.

Limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

La nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del modello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'art. 2479 del C.C.

All'Amministratore Unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea, ed è espressamente vietato riconoscere un compenso aggiuntivo all'Amministratore Delegato e al Vice Presidente e fatto divieto

riconoscere gettoni di presenza agli organi societari.

Art. 15 - Presidente e Vice Presidente

Normalmente il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in Caso di assenza o impedimento. Il Consiglio nomina altresì un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Art.16 - Riunioni di Consiglio

Il consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società o altrove, purchè in provincia di Cosenza, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di due o più dei suoi componenti, da farsi con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

In caso di urgenza il consiglio può essere convocato anche senza l'osservanza del termine e delle modalità come sopra stabilite, purchè la convocazione avvenga anche solo per via telefonica almeno 24 ore prima della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente se nominato o in assenza di tali soggetti dall'Amministratore anziano del Consiglio stesso.

Art.17 - Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è prescritta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni si redige verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal Segretario.

Art.18 - Poteri del Consiglio

L'amministratore Unico o Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso o eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea.

L'Amministratore Unico o Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore, anche non amministratore, che deve essere individuato all'interno della struttura della Società, al quale è affidata l'attuazione delle deliberazioni e delle direttive dell'Organo Amministrativo. L'organo delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al consiglio

di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Art.19 - Rappresentanza Legale

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte a terzi, nonché la firma sociale spetta al Amministratore Unico o al Presidente, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del C.C..

Amministratore Unico o al Presidente, ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, nel caso del Presidente di Amministrazione,

predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico o Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

L'amministratore Unico o Il Presidente:

a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;

b) sovrintende al regolare andamento della società;

e) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

e) adotta sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ABROGARE???

Art.20 - Collegio sindacale e controllo contabile

Il Collegio Sindacale viene nominato, se sussistono le condizioni previste dall'art. 2477 del codice Civile, e si compone di n. 3 membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di legge. Essi restano in carica per tre esercizi.

La nomina dei Sindaci e la determinazione dei loro emolumenti è deliberata dall'Assemblea ai sensi di legge.

L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente determinandone la retribuzione.

Nel caso di morte rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

Diversamente, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo e la durata dell'incarico.

-v-

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art.21 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo anno il 31/12/2003. L'amministratore Unico o Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del Bilancio, conto Profitti e Perdite e nota integrativa, predisponendo apposita relazione sulla gestione. L'utile netto risultante dal bilancio sociale dovrà essere ripartito nel modo seguente:

- una quota, che dovrà essere stabilita dal consiglio di amministrazione e che non dovrà essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, deve essere assegnata al fondo di riserva ordinaria;
- l'utile residuo dovrà essere distribuito ai soci in proporzione delle quote possedute dei versamenti sulle stesse, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Art. 22 - Certificazioni

Il bilancio annuale della società, fermo restando le attribuzioni del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge può ~~dovrà~~ essere sottoposto a certificazione da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, avente comprovata e qualificata esperienza. Il conferimento dell'incarico è deliberato dal consiglio di amministrazione. Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione

o revisori che si trovano in situazioni di incompatibilità. Ai fini della certificazione il bilancio di esercizio della società dovrà essere trasmesso alla società di revisione/revisore almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Art.23 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori e fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- determina i poteri dei liquidatori in conformità alla legge, stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni diritti, o blocchi di essi;
- delibera circa gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Art.24 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia, (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico che giudica ritualmente e secondo il diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art.25 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Art.26 - Personale

Il personale costituito da n. 4 unità, che nel Comune di Castrovillari attualmente si occupa della fatturazione all'Utenza anche in dipendenza di contratti collaborazione coordina e continuativa o di contratti di fornitura di servizi per la gestione e trasferito assunto dalla società per assicurare la continuità del Servizio.

Eventuali incrementi di personale saranno valutati e decisi da l'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione, su

proposta del Direttore.

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il
.....**19 APR. 2016** ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data **19 APR. 2016**....., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale
Giuseppe Bonifati

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **19 APR. 2016**



IL SEGRETARIO GENERALE

- Angelo Pellegrino -